

Innovazione e flessibilità nella revisione delle classi di laurea: un'opportunità per la formazione di nuove figure professionali

Francesca Monti – CUN - Coordinatrice Comitato Area 2

Lauree professionalizzanti, lauree a
orientamento professionale e
flessibilità sui CFU nella normativa attuale

DM 270/2004

Articolo 3 - Titoli e corsi di studio

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attivita' professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.

DM 987 DICEMBRE 2016

Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987

Autovalutazione ,valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari.

Art. 8

(Flessibilità dell'offerta formativa e corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale)

DM 987 DICEMBRE 2016 – ART. 8 §1

1. In attuazione dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 8 agosto 2016, n. 635 per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 è data la possibilità di accreditare nuovi corsi di studio che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di base e caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai DD.MM. 16 marzo 2007 nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe e di quanto appresso indicato:

c. gli ulteriori settori possono essere inseriti in aggiunta o in sostituzione di quelli presenti nelle tabelle della relativa classe fermo restando che:

i per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un SSD tra quelli previsti dalle tabelle della classe;

ii. ai SSD presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili.

DM 987 DICEMBRE 2016 – ART. 8 §2

2. Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun Ateneo può proporre al massimo un corso di Laurea per anno accademico, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri: ** DM935

- a. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti; ** DM935
- b. i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della L. 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di 50 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo

DM 935 NOVEMBRE 2017– 987 ART. 8 §2

b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole "in stretta collaborazione con il mondo del lavoro", viene aggiunto: "e definito in relazione a professioni comunque disciplinate a livello nazionale, a partire da quelle ordinistiche,";

c) all'articolo 8, comma 2, lettera a), dopo le parole "è sviluppato mediante convenzioni con", sono eliminate le seguenti: "imprese qualificate, ovvero loro associazioni" e viene aggiunto: "collegi". Inoltre dopo: "caratterizzanti." viene aggiunta la frase: "Nell'ambito delle convenzioni stesse con gli ordini e i collegi professionali le Università possono eventualmente realizzare partenariati con le imprese.";

DM 987 NOVEMBRE 2017– ART. 8 §1

Le proposte giunte quest'anno

Classe L9 (1) Ingegneria della sicurezza
(ICAR11)

Classe LM17 (1) Atmospheric Science and Technology
(ING-INF01 e ICAR01)

Classe LM44 (1) Mathematical Modelling
(ING-INF03)

(+ altre in aree non scientifico-ingegneristiche)

DM 987 NOVEMBRE 2017– ART. 8 §2

Le proposte giunte quest'anno

Classe L7 Ingegneria civile e ambientale (1)
(Geometra laureato)

Classe L8 Ingegneria dell'Informazione (2) - Ingegneria mecatronica
(Perito industriale laureato)

Classe L9 Ingegneria Industriale (5) – Varie
(Perito industriale laureato)

DM 987 NOVEMBRE 2017– ART. 8 §2

Le proposte giunte quest'anno

Classe L23 Scienze e tecniche dell'edilizia (3) - Varie
(Geometra laureato)

Classe L25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali (2) - Varie
(Agrotecnico e perito agrario laureato)

Classe L28 Scienze e tecnologie della navigazione (1) - Varie
(Perito industriale laureato)

PROFESSIONI ORDINISTICHE:

RIORDINO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
VIGILATE DAL MISA

REQUISITI DA DEFINIRE

NUOVE PROFESSIONI SANITARIE

- Osteopata
- Chiropratico
- **Chimico e fisico**
- Biologo
- Psicologo
- Ingegnere biomedico e clinico

PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI O COLLEGI

REQUISITI PER L'ACCESSO A PROFESSIONI DEFINITE
DI COMPETENZA DI DIVERSI MINISTERI
MATTM, MIBACT, MISE, MLPS, MISA, (MIUR)

REQUISITI PER L'ACCESSO: MATTM

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42

Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00055)

(GU n.79 del 4-4-2017)

Vigente al: 19-4-2017

REQUISITI PER L'ACCESSO: MATTM

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Capo VI

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera f),
della legge 30 ottobre 2014, n. 161

Art. 20

Tecnico competente

1. Al presente capo sono stabiliti i criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. La professione di tecnico competente in acustica rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

REQUISITI PER L'ACCESSO: MATTM

Art. 22

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Requisiti per l'iscrizione

1. All'elenco di cui all'articolo 21 puo' essere iscritto chi e' in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all'allegato 2;

b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2;

c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2;

d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

2. In via transitoria, per un periodo di non piu' di cinque anni dalla data del presente decreto, all'elenco di cui all'articolo 21 puo' essere iscritto chi e' in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o magisteriale, scientifica e dei seguenti requisiti:

REQUISITI PER L'ACCESSO: MATTM

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche (classe L-30)

Classe delle lauree in scienze matematiche (classe L-35)

(classe di laurea delle professioni sanitarie di cui al decreto interministeriale 19 febbraio 2009)

Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione

(classe L/SNT/4)

(classi di laurea magistrale di cui all'allegato del decreto ministeriale 16 marzo 2007)

LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura

LM-17 fisica

et al. Ingegnerie.....

LM-40 matematica

LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria

LM-53 scienza e ingegneria dei materiali

LM-75 scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio

REQUISITI PER L'ACCESSO: MIBACT

Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo

ESPERTO DI DIAGNOSTICA

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

REQUISITI PER L'ACCESSO: MIBACT Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo

ESPERTO DI DIAGNOSTICA

Articolo 9-bis.

((*Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali*).))



Introdotta dalla legge 110/2014

((1. In conformita' a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni gia' regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonche' quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilita' e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di **archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale**)).



I restauratori sono disciplinati a parte

REQUISITI PER L'ACCESSO: MIBACT

ESPERTO DI DIAGNOSTICA

LEGGE 22 luglio 2014, n. 110

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti. (14G00124)

(GU n.183 del 8-8-2014)

Vigente al: 23-8-2014

REQUISITI PER L'ACCESSO: MIBACT

Art. 2

ESPERTO DI DIAGNOSTICA

Elenchi nazionali dei professionisti competenti
ad eseguire interventi sui beni culturali

1. Sono istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi del

4. Per i restauratori di beni culturali e per i collaboratori restauratori di beni culturali resta fermo quanto disposto dall'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

REQUISITI PER L'ACCESSO: MIBACT Lavoro commissione congiunta CUN-CSBCP

ESPERTO DI DIAGNOSTICA

ALLEGATO 2.6

REQUISITI DI CONOSCENZA, ABILITÀ E COMPETENZA DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL'ESPERTO DI DIAGNOSTICA E DI SCIENZE E TECNOLOGIA APPLICATE AI BENI CULTURALI

La presente individuazione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza della figura professionale dell'Esperto di Diagnostica e di Scienze e Tecnologia applicate ai Beni Culturali è finalizzata alla definizione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti nell'elenco nazionale istituito a norma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 2014, n. 110. Nella redazione si è cercato di garantire la coerenza con il Quadro europeo delle qualifiche. In particolare sono stati osservati i principi stabiliti dalla Raccomandazione 2008/C11/01 (EQF) e dalla Raccomandazione 2009/C 155/02 (ECVET).

REQUISITI PER L'ACCESSO: MIBACT

Lavoro commissione congiunta CUN-CSBCP

ESPERTO DI DIAGNOSTICA

6.1. ESPERTO DI DIAGNOSTICA E DI SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI CULTURALI I FASCIA (EQF LIVELLO 8)

Laurea magistrale nella classe LM-11 (Scienze per la conservazione dei beni culturali);

OPPURE

Laurea magistrale in una delle classi LM-6 (Biologia), LM-10 (Conservazione dei beni architettonici e ambientali), LM-17 (Fisica), LM-53 (Scienza e ingegneria dei materiali), LM-54 (Scienze chimiche), LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche), LM-75 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio), LM-79 (Scienze geofisiche), con percorso comprendente almeno 60 CFU nei settori BIO/08 (Antropologia), BIO/19 (Microbiologia), CHIM/04 (Chimica industriale), CHIM/12 (Chimica dell'ambiente e dei beni culturali), FIS/01 (Fisica sperimentale), FIS/07 (Fisica applicata a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), GEO/05 (Geologia applicata), GEO/07 (Petrologia e petrografia), GEO/09 (Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali), ICAR/18 (Storia dell'architettura), ICAR/19 (Restauro), L-ANT/01 (Preistoria e protostoria), L-ANT/05 (Papirologia), L-ANT/09 (Topografia antica), L-ANT/10 (Metodologie della ricerca archeologica), L-ART/01 (Storia dell'arte medievale), L-ART/02 (Storia dell'arte moderna), L-ART/03 (Storia dell'arte contemporanea), L-ART/04 (Museologia e critica artistica e del restauro);

== Francesca Monti - ANFeA, Caserta, 20 aprile 2018 ==

Integrato da attività formative di terzo livello e/o professionali (24 mesi/4 anni)

REQUISITI PER L'ACCESSO: MIBACT

Lavoro commissione congiunta CUN-CSBCP

ESPERTO DI DIAGNOSTICA

6.2. ESPERTO DI DIAGNOSTICA E DI SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI CULTURALI II FASCIA (EQF LIVELLO 7)

Laurea magistrale nella classe LM-11 (Scienze per la conservazione dei beni culturali);

OPPURE

Laurea magistrale in una delle classi LM-6 (Biologia), LM-10 (Conservazione dei beni architettonici e ambientali), LM-17 (Fisica), LM-53 (Scienza e ingegneria dei materiali), LM-54 (Scienze chimiche), LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche), LM-75 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio), LM-79 (Scienze geofisiche), con percorso comprendente almeno 60 CFU nei settori BIO/08 (Antropologia), BIO/19 (Microbiologia), CHIM/04 (Chimica industriale), CHIM/12 (Chimica dell'ambiente e dei beni culturali), FIS/01 (Fisica sperimentale), FIS/07 (Fisica applicata a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), GEO/05 (Geologia applicata), GEO/07 (Petrologia e petrografia), GEO/09 (Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali), ICAR/18 (Storia dell'architettura), ICAR/19 (Restauro), L-ANT/01 (Preistoria e protostoria), L-ANT/05 (Papirologia), L-ANT/09 (Topografia antica), L-ANT/10 (Metodologie della ricerca archeologica), L-ART/01 (Storia dell'arte medievale), L-ART/02 (Storia dell'arte moderna), L-ART/03 (Storia dell'arte contemporanea), L-ART/04 (Museologia e critica artistica e del restauro);

Integrato da esperienze professionali
(24 mesi)

REQUISITI PER L'ACCESSO: MIBACT

Lavoro commissione congiunta CUN-CSBCP

ESPERTO DI DIAGNOSTICA

6.3. ESPERTO DI DIAGNOSTICA E DI SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI CULTURALI III FASCIA (EQF LIVELLO 6)

Laurea ex D.M. 270/2004 nella classe L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali);

OPPURE

Laurea ex D.M. 270/2004 in una delle classi L-1 (Beni culturali), L-2 (Biotecnologie), L-7 (Ingegneria civile e ambientale), L-13 (Scienze biologiche), L-27 (Scienze e tecnologie chimiche), L-29 (Scienze e tecnologie farmaceutiche), L-30 (Scienze e tecnologie fisiche), L-32 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura), L-34 (Scienze geologiche) con almeno 30 CFU nei settori BIO/08 (Antropologia), BIO/19 (Microbiologia), CHIM/04 (Chimica industriale), CHIM/12 (Chimica dell'ambiente e dei beni culturali), FIS/01 (Fisica sperimentale), FIS/07 (Fisica applicata a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), GEO/05 (Geologia applicata), GEO/07 (Petrologia e petrografia), GEO/09 (Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali), ICAR/18 (Storia dell'architettura), ICAR/19 (Restauro), L-ANT/01 (Preistoria e protostoria), L-ANT/05 (Papirologia), L-ANT/09 (Topografia antica), L-ANT/10 (Metodologie della ricerca archeologica), L-ART/01 (Storia dell'arte medievale), L-ART/02 (Storia dell'arte moderna), L-ART/03 (Storia dell'arte contemporanea), L-ART/04 (Museologia e critica artistica e del restauro);

== Francesca Monti - ANFeA, Caserta, 20 aprile 2018 ==

Integrato da esperienze professionali
(12 mesi)

REQUISITI PER L'ACCESSO: MISE Ministero dello Sviluppo Economico

CERTIFICATORE ENERGETICO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75

Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00115)

(GU n.149 del 27-6-2013)

Vigente al: 27-6-2013

Art. 2

Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

REQUISITI PER L'ACCESSO: MISE

CERTIFICATORE ENERGETICO

b) tecnico abilitato, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il

b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del

c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007,

REQUISITI PER L'ACCESSO: MISE

CERTIFICATORE ENERGETICO

5. I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1. L'attestato di frequenza con superamento di esame finale è rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami.

REQUISITI PER L'ACCESSO: MLPS

Ministero del Lavoro

ESPERTO QUALIFICATO

Normativa di riferimento:

Artt. 77 e 78 del [d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230](#) e successive modificazioni ed integrazioni

Allegato V del Decreto Legislativo n. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni

REQUISITI PER L'ACCESSO: MLPS

ESPERTO QUALIFICATO

Allegato V

9. Titoli per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati.

9.1. Per l'accesso ai vari gradi di abilitazione previsti dall'articolo 78 sono richiesti:

a) per l'abilitazione di primo grado:

- laurea o diplomi universitari (laurea breve) in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria e un periodo di tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi presso strutture che utilizzano sorgenti per le quali e' richiesta l'abilitazione di I grado e sotto la guida del relativo esperto qualificato.

REQUISITI PER L'ACCESSO: MLPS

ESPERTO QUALIFICATO

b) per l'abilitazione di II grado:

- laurea o diplomi universitari (laurea breve) in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria, il periodo di tirocinio di cui al punto a) ed un periodo di tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi presso strutture che utilizzano sorgenti per le quali e' richiesta l'abilitazione di II grado e sotto la guida del

c) per l'abilitazione di III grado:

- laurea in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria, i periodi di tirocinio di cui ai punti a) e b) ed un periodo di tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi presso strutture che utilizzano acceleratori di elettroni di energia superiore a 10 MeV o acceleratori di particelle diverse dagli elettroni, o presso impianti di cui al Capo VII, sotto la guida del relativo esperto qualificato.

REQUISITI PER L'ACCESSO: MISA

Ministero della Salute

FISICO MEDICO

La presenza nelle strutture sanitarie del dirigente fisico, specialista in Fisica medica, è prevista per legge:

- dalla riforma sanitaria (D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e
- dal D.Lgs. 187/2000 sulla radioprotezione delle persone esposte alle radiazioni ionizzanti a scopo medico.

REQUISITI PER L'ACCESSO: MISA

FISICO MEDICO

DM68/2015 E ALLEGATI
(Riforma delle scuole di specializzazione)

- CLASSE DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA SANITARIA
- CORSI ATTIVATI DALLE SCUOLE DI MEDICINA

SITUAZIONE ATTUALE

- IN ATTESA CHE VENGA NOMINATO L'OSSERVATORIO
- L'OSSERVATORIO DEVE DEFINIRE I REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DELLE SEDI

IL CUN VERSO UNA RIDETERMINAZIONE
DELLE CLASSI DI LAUREA
(PER UNA REVISIONE DEI DDMM
SUCCESSIVI AL DM270/2004)

LA NORMATIVA ATTUALE

DM270/2004 E SUCCESSIVI DECRETI

25/11/2005 ciclo unico Giurisprudenza

16/3/2007 triennali e magistrali

19/2/2009 professioni sanitarie

10/9/2010 ciclo unico scienze formazione primaria

28/12/2010 diagnostica dei beni culturali

2/3/2011 ciclo unico in restauro

30/9/2015 classi scienze della difesa e della sicurezza

LA NORMATIVA ATTUALE

Decreti ministeriali del 16 marzo 2007 concernenti
la determinazione delle classi di laurea
e delle lauree magistrali universitarie

ARTICOLO 3

- 3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.**

LA NORMATIVA ATTUALE

**DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 2013, n. 1059
AUTOVALUTAZIONE, ACCREDITAMENTO INIZIALE E PERIODICO
DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO E VALUTAZIONE PERIODICA
ADEGUAMENTI E INTEGRAZIONI al DM 30 gennaio 2013, n.47**

Allegato A - Requisiti di accreditamento dei Corsi di studio

LA NORMATIVA ATTUALE

iii. Copertura dei settori scientifico-disciplinari

Il Settore Scientifico Disciplinare di afferenza di ogni docente deve essere lo stesso dell'attività didattica di cui è responsabile.

Nel caso di docenti reclutati con esclusivo riferimento al settore concorsuale, è fatto obbligo all'ateneo, ai fini della verifica dei requisiti di docenza, di indicare il settore scientifico disciplinare coerente con il profilo scientifico.

Quando i SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 sono tutti presenti negli ambiti di base di una Classe di laurea e di laurea magistrale, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche. Di conseguenza, possono essere conteggiati come docenti di riferimento nei Corsi di Studio delle suddette Classi, i docenti appartenenti a SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 che siano responsabili di attività formative in ognuno di questi SSD.

LE ATTUALI CLASSI DI LAUREA DI INTERESSE PER LA FISICA

PERCORSO FISICO E ASTROFISICO:

L30 Scienze e tecnologie fisiche > LM17 Fisica, LM58 Scienze dell'universo

PERCORSO CHIMICO E MATERIALI:

L27 Scienze e tecnologie chimiche > LM53 Scienze e ingegneria dei materiali, LM54 Scienze chimiche

PERCORSO GEOFISICO E AMBIENTALE:

L34 Scienze geologiche > LM74 Scienze e tecnologie geologiche, LM75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, LM79 Scienze geofisiche

LE ATTUALI CLASSI DI LAUREA DI INTERESSE PER LA FISICA

PERCORSO BENI CULTURALI:

L43 Diagnostica per la conservazione dei BBCC > LM11 Scienze per la conservazione dei BBCC e LMR02 Conservazione e restauro dei BBCC A CICLO UNICO

ALTRO: LM44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria

L'IPOTESI DI REVISIONE DEI SETTORI i raggruppamenti disciplinari

Il modello s'incentra sul "raggruppamento disciplinare" funzionale all'inquadramento dei docenti e riferimento primario per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale e di reclutamento.

Esso sarà altresì l'unità elementare per la definizione degli ambiti disciplinari delle classi di corsi di studio, per l'individuazione dei docenti di riferimento nelle procedure di accreditamento dei corsi di studio, per la costituzione dei dipartimenti e dei collegi di dottorato, per le condizioni di accesso ai concorsi per l'insegnamento secondario.

Potrà avere anche una configurazione interdisciplinare e, come tale, potrà vedere l'afferenza di ricercatori appartenenti a differenti aree disciplinari CUN.

Il raggruppamento sarà descritto da una declaratoria, che illustrerà in maniera sintetica gli aspetti più rilevanti della didattica e della ricerca che lo contraddistinguono.

L'IPOTESI DI REVISIONE DEI SETTORI i raggruppamenti disciplinari

Il raggruppamento potrà essere descritto anche da uno o più profili individuati con riferimento all'attività di ricerca. Il profilo costituirà uno strumento flessibile di declinazione scientifica del raggruppamento che ne consentirà, da parte del CUN, più efficaci aggiornamenti in funzione dell'evoluzione dei saperi, senza interferire con i livelli più alti della classificazione.

Il profilo non farà parte dei parametri di inquadramento relativi all'appartenenza disciplinare del singolo docente, ma avrà valenza solo per specifici utilizzi. Potrà ad esempio essere impiegato nelle procedure per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, per i reclutamenti e le progressioni di carriera e nei processi di valutazione della ricerca. Dal punto di vista della didattica, riferimenti espliciti ai profili saranno fatti, ove necessario, nella definizione degli obiettivi formativi specifici degli ordinamenti dei singoli corsi di studio.

IPOSTESI CLASSI DI LAUREA DI NUOVA ISTITUZIONE

TRIENNALI

Scienze dei materiali (NON A ORIENTAMENTO PROFESSIONALE)

Professioni civili ed edili (cfr L7 e L23)

Professioni industriali e dell'informazione (cfr L8 E L9)

Professioni agrarie, forestali e alimentari (cfr L25 e L26)

Scienze e tecnologie della cura e del benessere animale

IPOSTESI CLASSI DI LAUREA DI NUOVA ISTITUZIONE

MAGISTRALI

Data Science

Scienza dei materiali / Ingegneria dei materiali (eventuale sdoppiamento della LM53)

Prevenzione dei rischi naturali e antropici

Neuroscienze

Valorizzazione e gestione del patrimonio culturale

Ingegneria mecatronica